

VERBALE DI ACCORDO
ex ART. 47, COMMA 4°bis, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, n. 428

Il giorno 16 settembre 2016 in Roma, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, si sono incontrate le seguenti Parti:

la Società Blue Panorama Airlines S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del Commissario Straordinario Avv. Giuseppe Leogrande, assistito dal Responsabile del Personale Dott. Alessandro Pezzo e dall'Avv. Prof. Stefano Bellomo;

la Società Blue Panorama Airlines S.p.A. (cod. fisc. 13974081005), con sede in Fiumicino (RM), via delle Arti n. 123, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Giancarlo Zeni;

le Organizzazioni Sindacali Filt-CGIL, rappresentata dai Sigg.ri Giovanni Platania e Francesca Bellissimo; Fit-CISL, rappresentata dai Sigg.ri Mauro Carletti e Stefano Di Cesare; UilTrasporti, rappresentata da Sigg.ri Patrizio Mazzoni e Paolo Lentaggine; UGL Trasporto Aereo, rappresentata dal Sig. Demetrio Egidi; le Associazioni Professionali Anpav, rappresentata dai Sigg. Massimo Muccioli e Marco Galli; Anpac, rappresentata dai Sigg.ri Alberto Antonini, Paola Cannella e Fabrizio Duca.

Ha partecipato all'incontro per il Ministero dello Sviluppo Economico la Dott.ssa Chiara Cherubini.

premesso che

La Società Blue Panorama Airlines S.p.A. in data 17 marzo 2014 è stata dichiarata insolvente dal Tribunale di Roma ed in data 12 maggio 2014 è stata ammessa all'Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270; in data 29 maggio 2014 l'Avv. Giuseppe Leogrande è stato nominato Commissario Straordinario con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico;

in data 2 luglio 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato il programma di cessione dei complessi aziendali presentato dal Commissario Straordinario;

successivamente, prorogato il programma sino al 2 ottobre 2016 per effetto dell'entrata in vigore del novellato art. 57 del D.Lgs. n. 270 del 1999, il Commissario Straordinario ha presentato in data 22 luglio 2016 un'istanza di modifica del programma, chiedendo l'autorizzazione al conferimento dei complessi aziendali in una società start-up costituita nella forma di una NewCo interamente partecipata dalla procedura di Amministrazione Straordinaria di Blue Panorama Airlines S.p.A.;

il Ministero dello Sviluppo Economico, con provvedimento del 4 agosto 2016, prot. mise.AAOO PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0261943.04-08-2016, ha autorizzato la costituzione della NewCo e la presentazione delle pratiche necessarie presso Enac ai fini del rilascio del Certificato di Operatore Aereo e della Licenza di Esercizio;

in data 4 agosto 2016 per atto Notaio Giovanni Giuliani in Roma, n. Rep. 67.648, è stata costituita la Società Blue Panorama Airlines S.p.A. (d'ora in poi anche denominata "Conferitaria"), con sede in Fiumicino (Rm), via delle Arti n. 123, n. REA RM - 1486978, codice fiscale 13974081005, la quale ha provveduto alla presentazione delle relative istanze presso Enac;

il piano industriale della start-up Conferitaria prevede l'assorbimento di tutte le risorse di personale impiegate con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di efficacia del conferimento, ossia al 1 ottobre 2016;

detto piano industriale prevede, inoltre, che la NewCo start-up manterrà anche dopo il conferimento la connotazione di pronunciata stagionalità e di rilevante presenza nel settore *charter* che hanno caratterizzato in forma sempre più incisiva l'attività dell'Azienda e che sono alla base del positivo andamento dei conti economici degli ultimi esercizi, grazie al quale la Conferitaria potrà usufruire di un'adeguata dotazione finanziaria che le permetterà di proseguire tale attività in autonomia;

in data 5 settembre 2016 il Commissario Straordinario e il legale rappresentante della Società Blue Panorama Airlines S.p.A. hanno incontrato presso il Ministero dello Sviluppo Economico le OO.SS. e AA.PP. in epigrafe e consegnato loro la comunicazione di cui all'art. 47 della legge n. 428 del 1990, informando dell'intenzione del Commissario Straordinario di trasferire il Ramo d'Azienda alla Società Blue Panorama Airlines S.p.A.; è stato così assolto l'obbligo di informazione di cui al 1° comma dell'art. 47;

di comune accordo le Parti si sono incontrate in data 9 settembre 2016, dando inizio all'esame congiunto ed alla consultazione di cui al 2° comma dell'art. 47;

la procedura di esame congiunto ha avuto corso e si è articolata negli incontri svoltisi alla predetta data del 9 settembre nonché nei successivi incontri del 12 e del 15 settembre e, infine, nell'incontro odierno, durante i quali:

- il Commissario Straordinario ha illustrato alle OO.SS. e AA.PP. le modalità e le implicazioni favorevoli del conferimento ai fini del consolidamento dell'attuale andamento economico, che presenta ad oggi indici significativamente favorevoli, del conseguente mantenimento di una condizione di stabilità occupazionale e della coltivazione delle possibili *chances* di sviluppo e crescita dell'Azienda;
- la Società Blue Panorama Airlines S.p.A. ha illustrato alle OO.SS. e AA.PP. i contenuti occupazionali del proprio Piano industriale con particolare riferimento alle prospettive di mantenimento dei livelli occupazionali e dei trattamenti in essere;
- le OO.SS. e AA.PP. hanno ribadito le priorità di salvaguardia occupazionale e di riconduzione dei rapporti tra le Parti sociali all'interno di un quadro organico di relazioni industriali, funzionale alla promozione delle istanze espresse dalla collettività aziendale.

Al termine del confronto le Parti sono pervenute al seguente

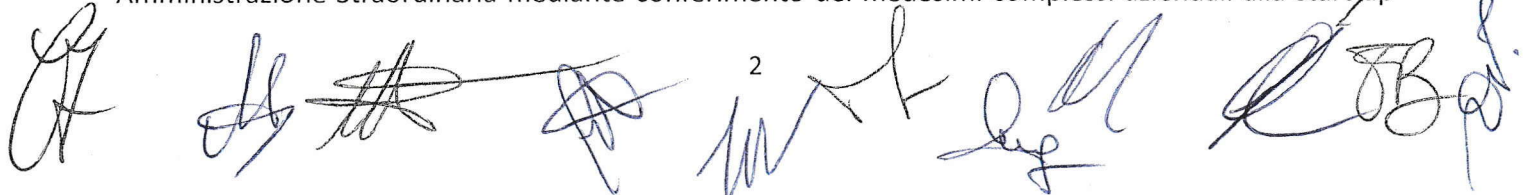
ACCORDO

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante, essenziale ed inscindibile dell'accordo.

Art. 2

Le Parti convengono che, in applicazione dell'art. 63, 4° comma, del D.Lgs. n. 270 del 1999 e dell'art. 47, comma 4°bis, della legge n. 428 del 1990, l'art. 2112 del Codice Civile venga applicato alla cessione dei complessi aziendali facenti capo alla Società Blue Panorama Airlines S.p.A. in Amministrazione Straordinaria mediante conferimento dei medesimi complessi aziendali alla start-up



Conferitaria Blue Panorama Airlines S.p.A., di cui alla premessa, nei termini e con le limitazioni previsti nel presente accordo e manifestano altresì il proprio consenso a che il rapporto di lavoro dei lavoratori alle dipendenze della Società Blue Panorama Airlines S.p.A. in Amministrazione Straordinaria alla data del 30 settembre 2016 i quali verranno assunti dalla NewCo Conferitaria Blue Panorama Airlines S.p.A. venga instaurato e si svolga alle condizioni tutte parimenti statuite nel medesimo accordo.

Art. 3

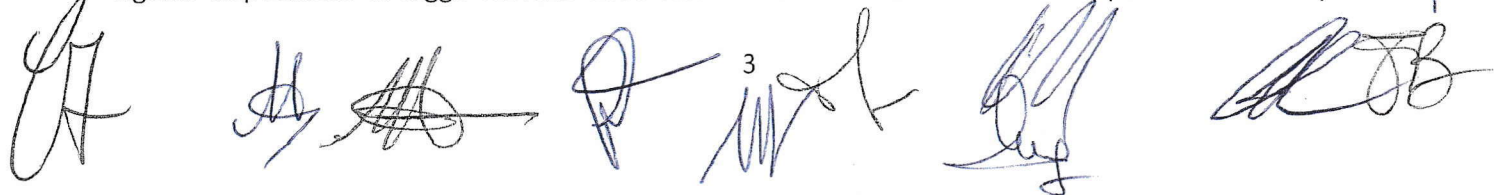
Le Parti convengono che la Conferitaria Blue Panorama Airlines S.p.A., ai sensi del combinato disposto dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 47, comma 4°bis, della legge n. 428 del 1990 nonché in applicazione del presente accordo, formulerà un'offerta di assunzione a tempo indeterminato e con decorrenza dal 1 ottobre 2016 nei confronti di n. 362 lavoratori alle dipendenze della Società Blue Panorama Airlines S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ed in servizio presso la stessa Azienda con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale alla data del 30 settembre 2016, come quantificabili e ripartiti, al momento della sottoscrizione del presente accordo, in 64 tra comandanti e piloti, 174 assistenti di volo e 124 dipendenti di terra, così inquadrati in applicazione della Normativa Blue Panorama del rapporto di lavoro per il Personale di Terra, della Normativa per il Personale Navigante di Cabina Blue Panorama Airlines e della Normativa del rapporto di lavoro per il Personale Navigante di Condotta, applicate dalla Conferitaria e che vengono integralmente recepite dalla Conferente.

Le Parti, altresì, ribadiscono che il diritto all'assunzione sarà delimitato e la correlativa offerta sarà indirizzata esclusivamente, nei limiti del numero totale sopra indicato, ai dipendenti in servizio alla data del 30 settembre (inclusi i lavoratori che a tale data risultino in malattia, in ferie, aspettativa ovvero assenti per maternità o per fruizione di congedi parentali o, ancora, di permessi previsti dalla normativa aziendali o da norme di legge).

L'offerta di assunzione rivolta ai lavoratori di cui al primo capoverso del presente articolo rimarrà condizionata alla rassegnazione delle dimissioni e alla conseguente estinzione del rapporto di lavoro in essere con la Società Conferente Blue Panorama Airlines S.p.A. in Amministrazione Straordinaria nonché alla stipulazione degli accordi individuali conciliativi contenenti le condizioni di cui al successivo art. 4.

La Società Blue Panorama Airlines S.p.A. in Amministrazione Straordinaria riconosce sin da ora l'esonero dal preavviso per i lavoratori che rassegnano le dimissioni in quanto destinatari delle proposte di assunzione e corrisponderà loro, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, tutte le spettanze connesse a detta cessazione, fatto salvo quanto più avanti previsto con riferimento alle ferie e con esclusione del t.f.r., che i dipendenti potranno richiedere al Fondo di Garanzia Inps.

A seguito dell'assunzione *ex novo* da parte della Società Conferitaria verranno attribuiti ai prestatori di lavoro di cui al primo capoverso del presente articolo, fino a diversa determinazione negoziale, il medesimo inquadramento, orario – fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 6 con riferimento ai lavoratori con contratto *part time* di tipo verticale – ed ogni altro trattamento economico e normativo, con inclusione degli incarichi già assegnati e relative indennità, già usufruito presso la Società Blue Panorama Airlines S.p.A. in Amministrazione Straordinaria in applicazione delle vigenti disposizioni di legge nonché della Normativa Blue Panorama del rapporto di lavoro per il



Personale di Terra, della Normativa per il Personale Navigante di Cabina Blue Panorama Airlines e dalla Normativa del rapporto di lavoro per il Personale Navigante di Condotta; detto mantenimento sarà garantito alle condizioni e con le modalità che seguono.

Con riferimento a tali trattamenti si specifica che, a seguito della costituzione *ex novo* del rapporto di lavoro con la Società Conferitaria, in luogo degli importi attualmente percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità in applicazione della Normativa Blue Panorama del rapporto di lavoro per il Personale di Terra, della Normativa per il Personale Navigante di Cabina Blue Panorama Airlines e dalla Normativa del rapporto di lavoro per il Personale Navigante di Condotta verrà riconosciuto a ciascuno dei lavoratori un importo equivalente, che verrà attribuito a titolo di superminimo individuale non assorbibile per il personale di terra e a titolo di indennità integrativa volo non assorbibile per il personale di volo.

Tale importo sarà incluso dalla NewCo Conferitaria Blue Panorama Airlines S.p.A. nella base di calcolo dei seguenti istituti, come liquidati successivamente all'instaurazione dei rapporti di lavoro con i soli ex dipendenti della Società Conferente:

- a) con riferimento al Personale di Terra: lavoro straordinario, festivo e notturno; 13^a e 14^a mensilità; eventuali ferie, riposi, permessi orari (ROL) non goduti; trattamento di malattia o infortunio; trattamento di maternità/congedi parentali; t.f.r.;
- b) con riferimento al Personale Navigante di Cabina: 13^a e 14^a mensilità; eventuali ferie e/o riposi non goduti; trattamento di malattia o infortunio; trattamento di maternità/congedi parentali; t.f.r.
- c) con riferimento al Personale Navigante di Condotta: 13^a e 14^a mensilità; eventuali ferie non godute; trattamento di malattia o infortunio; trattamento di maternità/congedi parentali; t.f.r.

Con riferimento, altresì, agli aumenti periodici di anzianità che matureranno *ex novo* a partire dalla costituzione del rapporto di lavoro presso la NewCo Conferitaria, le Parti stabiliscono che, in via convenzionale, ai fini della maturazione del primo aumento successivo all'assunzione, si terrà conto anche del periodo trascorso alle dipendenze della Società Conferente dopo la maturazione dell'ultimo aumento di anzianità riconosciuto dalla medesima Società Blue Panorama Airlines S.p.A. in Amministrazione Straordinaria.

Per quanto concerne, infine, gli istituti non retributivi per i quali le attuali Normative Blue Panorama per il Personale di Terra, per il Personale Navigante di Cabina e per il Personale Navigante di Condotta riconoscono la rilevanza dell'anzianità di servizio, quest'ultima verrà convenzionalmente computata, anche da parte della Conferitaria Blue Panorama Airlines S.p.A., con decorrenza dalla data di assunzione a tempo indeterminato (effettiva ovvero riconosciuta per sentenza o per accordo conciliativo) da parte della Conferente Società Blue Panorama Airlines S.p.A. in Amministrazione Straordinaria.

Le Parti si danno, quindi, atto che, fatte salve le pattuizioni espresse di cui sopra, i periodi di lavoro alle dipendenze della Società Conferente Blue Panorama Airlines S.p.A. in Amministrazione Straordinaria con contratto di lavoro subordinato non saranno convenzionalmente computati

nell'anzianità di servizio a nessun altro fine, con la sola ulteriore eccezione dell'eventuale applicazione degli istituti in materia di gestione delle eccedenze collettive di personale; ciò fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali a carico della NewCo Blue Panorama Airlines S.p.A. in qualità di Conferitaria del Ramo d'Azienda.

Con riferimento esclusivo alle ferie maturate dal 17 marzo 2014 – come tali non oggetto di insinuazione allo stato passivo – maturate sino all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e non ancora usufruite, le Parti si danno atto che la Società Blue Panorama Airlines S.p.A. in Amministrazione Straordinaria provvederà, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, al pagamento della relativa indennità sostitutiva in applicazione delle vigenti previsioni di legge, salva diversa opzione individuale nel senso della fruizione effettiva delle ferie, che saranno riconosciute e concesse in conformità alle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 2109 c.c. dalla Società Conferitaria successivamente al 1 ottobre 2016; tale opzione dovrà essere espressa necessariamente in occasione della stipulazione degli accordi di cui al successivo art. 4.

Per quanto concerne la posizione dei prestatori di lavoro i quali al 30 settembre 2016 risultino aver usufruito di ferie concesse in via anticipata rispetto al momento di effettiva maturazione, le Parti convengono che il corrispondente debito sarà oggetto di rimessione da parte della Società conferente nei confronti dei lavoratori i quali siano stati unilateralmente collocati in ferie per esigenze aziendali; diversamente, nei confronti dei prestatori di lavoro i quali abbiano usufruito a domanda dell'anticipazione delle ferie, il relativo ammontare verrà detratto mediante conguaglio sull'ultima retribuzione mensile ed eventuali ulteriori spettanze residue.

Con riferimento, infine, alla disciplina applicabile ai lavoratori assunti dalla Conferitaria in materia di licenziamenti, le Parti convengono che, in coerenza con la generale impostazione di continuità organizzativa e di tendenziale mantenimento dei livelli di protezione usufruiti presso la Conferente, ai lavoratori che si trovassero già alle dipendenze della Società Blue Panorama Airlines S.p.A. in Amministrazione Straordinaria con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015 continueranno a trovare applicazione, in via convenzionale, le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come integrate o sostituite dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, ferma restando, per tutti gli altri lavoratori che saranno assunti *ex novo* in occasione del conferimento in applicazione del primo capoverso del presente articolo ovvero successivamente al perfezionamento del medesimo conferimento, l'applicabilità delle diverse vigenti disposizioni di legge.

Art. 4

Le Parti convengono ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 4°bis, della legge n. 428 del 1990, che nei confronti dei lavoratori i quali saranno assunti dalla Società Conferitaria in applicazione del presente accordo e delle disposizioni di legge in esso richiamate, non troveranno applicazione le previsioni legislative in materia di responsabilità solidale del cedente e del cessionario di cui all'art. 2112, secondo comma, c.c. con riferimento ai crediti, attuali o potenziali, che i lavoratori avrebbero potuto vantare alla data del conferimento nei confronti della Società Blue Panorama Airlines S.p.A. in Amministrazione Straordinaria.

Gli accordi individuali contenenti la dichiarazione di rassegnazione delle dimissioni, il riconoscimento della deroga al vincolo di solidarietà con conseguente liberazione della Conferitaria Società Blue Panorama Airlines S.p.A. da ogni responsabilità per qualsivoglia credito vantato nei confronti della Conferente Società Blue Panorama Airlines S.p.A. in Amministrazione Straordinaria nonché l'adesione al presente accordo con conseguente rinuncia ad ogni azione diretta all'applicazione dell'art. 2112 c.c. e comunque ad ogni rivendicazione in contrasto con le previsioni del medesimo accordo, saranno redatti e formalizzati ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. e 2113 c.c., anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 7, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

La sottoscrizione da parte di ciascun singolo prestatore di lavoro di tale accordo di fronte alla Commissione di conciliazione nel termine che sarà comunicato a ciascuno dei dipendenti di cui al primo capoverso dell'art. 3 all'atto della loro convocazione di fronte alla medesima Commissione costituisce condizione necessaria per l'efficacia dell'offerta di assunzione formulata dalla Società Conferitaria la quale, in mancanza di tale sottoscrizione, dovrà intendersi come priva di effetti ed automaticamente revocata.

Art. 5

La Società Conferitaria si obbliga, in applicazione dell'art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 270 del 1999, al mantenimento dei livelli occupazionali come risultanti a seguito delle assunzioni che saranno effettuate in applicazione dei precedenti artt. 3 e 4 e del presente accordo.

Le Parti si danno atto altresì che, ferma restando per il biennio successivo all'acquisizione del complesso aziendale l'applicazione delle attuali normative Blue Panorama per il Personale di Terra, per il Personale Navigante di Cabina e per il Personale Navigante di Condotta, che vengono recepite dalla Società Conferitaria e saranno a tal fine richiamate nelle offerte di assunzione, le Parti avvieranno non oltre il 10 gennaio 2017 un confronto finalizzato alla verifica delle condizioni per la definizione in via negoziale di una regolamentazione specifica del rapporto di lavoro di tutto il personale di condotta, di cabina e di terra alle dipendenze della Società Blue Panorama Airlines. Le Parti confermano, per l'effetto, il comune intendimento di pervenire alla definizione, nell'arco di tempo di cui al richiamato art. 63 del D. Lgs. n. 270 del 1999, di un contratto collettivo aziendale specifico per il personale dipendente dalla Conferitaria Società Blue Panorama Airlines S.p.A.

Con riferimento a tale intendimento, le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che l'eventuale adozione di ogni possibile soluzione negoziale dovrà imprescindibilmente essere valutata alla luce e in considerazione delle specificità aziendali, dei segmenti di mercato in cui la start-up Conferitaria inizierà ad operare, delle condizioni di concorrenzialità che sarà chiamata a fronteggiare in sede di avvio della propria attività, nonché delle prospettive di sviluppo che la medesima Società intende coltivare.

Nell'ambito di tale confronto e ai fini della possibile rivisitazione degli istituti regolati dalle citate normative aziendali applicate dalla Società Blue Panorama Airlines S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e dalla NewCo Conferitaria Blue Panorama Airlines S.p.A. le parti potranno pertanto prendere in considerazione anche soluzioni, strumenti e relative discipline sperimentati in ambito

settoriale, se e in quanto compatibili con le specificità aziendali richiamate in premessa, nel precedente capoverso del presente articolo nonché nel primo capoverso del successivo art. 6.

Fermo restando l'obiettivo generale di tale confronto e l'orizzonte temporale definito per la sua realizzazione, le Parti avvieranno già a partire dalla seconda metà del mese di ottobre 2016, un primo confronto finalizzato alla definizione delle seguenti tematiche a contenuto non economico: modalità attuative dei diritti sociali riconosciuti dalla legge e della fruizione degli istituti connessi a maternità e genitorialità, modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro a tempo parziale, trasferimenti e percorsi professionali.

Nell'ambito di tale confronto le Parti prenderanno in esame anche la possibilità e le eventuali modalità, condizioni e limiti di utilizzo degli esistenti strumenti per la concessione di agevolazioni di viaggio ai dipendenti.

Art. 6

Con riferimento alle specificità aziendali, già richiamate in premessa, conseguenti all'elevata stagionalità e alla rilevante attività nel settore *charter*, le Parti convengono sull'opportunità del mantenimento, in via transitoria, delle condizioni per la soddisfazione delle esigenze connesse agli incrementi stagionali di attività con le modalità che seguono.

Tenuto conto anche dei mutati assetti regolativi in materia di impiego di personale a tempo determinato nel settore del trasporto aereo e con l'obiettivo di favorire l'utilizzo di risorse interne con conseguente riduzione degli ACMI passivi, le Parti convengono che in ogni caso la Società Conferitaria potrà procedere, sino all'eventuale definizione di diverse discipline ed anche in via aggiuntiva rispetto alla percentuale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, all'assunzione e all'impiego di lavoratori a tempo determinato entro la soglia massima n. 150 unità di personale, suddivisi in 40 unità di Personale di terra, 70 unità di Personale Navigante di Cabina e 40 unità di Personale Navigante di Condotta, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, dicembre e gennaio di ciascun anno e di n. 120 unità di personale, suddivisi in 35 unità di Personale di terra, 50 unità di Personale Navigante di Cabina e 35 unità di Personale Navigante di Condotta, nei rimanenti mesi.

Parallelamente e già in sede di applicazione dell'art. 3 del presente Accordo, la Società Conferitaria Blue Panorama Airlines S.p.A. si obbliga a formulare l'offerta di assunzione a tutti i lavoratori già alle dipendenze della Conferente Società Blue Panorama Airlines in Amministrazione Straordinaria con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale (attualmente quantificate in 116 unità) con incremento della prestazione lavorativa annua di due mesi di lavoro complessivi per ogni prestatore di lavoro. Tale proposta riguarderà, in via prioritaria, il periodo estivo maggio-giugno-luglio-agosto-settembre, seguita dai mesi di dicembre-gennaio e, infine, dagli altri mesi lavorativi.

La proposta aziendale sarà, nel caso di accettazione, vincolante sia per il periodo di assegnazione dell'incremento della prestazione lavorativa che per la durata complessiva dei periodi lavorativi già previsti dal contratto di lavoro a tempo parziale.

28-08-16

h

28-08-16

28-08-16

70

[Signature]

[Signature]

7

[Signature]

[Signature]

Art. 7

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver fornito e ricevuto tutte le informazioni la cui trasmissione è imposta dalla legge e tutti i chiarimenti successivamente richiesti, nonché della corretta esecuzione e dell'avvenuta conclusione con accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 4°bis, della legge n. 428 del 1990, della procedura di cui al medesimo art. 47.

Roma, 16 settembre 2016

Le OO.SS.

Filt-CGIL
UGL

Fit-CISL

UILTrasporti

Le AA.PP.

Anpav
Pelli Rocco

Moro

Anpac
Pace Daniele
Chion Chamfir

Blue Panorama Airlines S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Il Commissario Straordinario
Avv. Giuseppe Leogrande

Blue Panorama Airlines S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Giancarlo Zeni

28-09-16 FIT CISC GIUSEPPE
PASSIGATTI ALLEGANDO NOTA SEPARATA

28-09-16 UGL TRASPORTO AEREO
STEFANO PIETRINI ALLEGANDO NOTA SEPARATA

Roma, 28 settembre 2016

Spett.le società

Blue Panorama Airlines spa in Amministrazione Straordinaria

c.a. Commissario Straordinario

Dott. **G. Leogrande**

In relazione all'incontro odierno tenutosi presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico in Roma alla presenza del Dott. G. Castano, le scriventi organizzazioni sindacali hanno confermato la propria volontà di voler procedere all'adesione del verbale del 16 settembre 2016.

Nel corso dell'incontro FIT CISL ed UGL TRASPORTO AEREO hanno illustrato la loro determinazione nel voler ricercare nell'esclusivo interesse dei Lavoratori e già ad iniziare dall'avvio delle operazioni della nuova azienda previste dal 1° ottobre p.v., una concreta condivisione della disciplina del Contratto Nazionale di Settore, superando quindi l'attuale contrattazione ritenuta dalle scriventi non più adeguata ai mutati scenari industriali del nostro Paese.

L'obiettivo di questa definizione normativa rappresenta la motivazione per la quale le Scriventi Federazioni procedono ad apporre la loro sigla, nonché tutta la loro determinazione nel voler rappresentare le istanze dei Lavoratori che condividono tale esigenza oltre a quanto già rappresentato in dettaglio durante il franco e fattivo confronto.

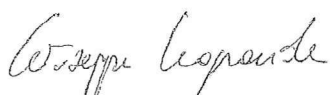
Ineluttabile quindi l'obiettivo sindacale di voler dotare l'intero Settore del Trasporto Aereo Italiano di una normativa unica, atta ad evitare fenomeni di dumping sociale, ponendo fine alle asimmetrie competitive responsabili primarie da ormai quasi due decenni, della grave crisi che ha investito l'intera filiera industriale di tutti i Comparti professionali del Trasporto Aereo.

Prendiamo atto della dichiarata disponibilità del Commissario e dell'azienda all'avvio del confronto nei termini manifestati dall'accordo del 16 settembre 2016, ad iniziare dal mese di ottobre prossimo venturo.

Il Responsabile PNC
FIT-CISL Dip. Trasporto Aereo
Giuseppe Rassinatti


Il Segretario Nazionale
UGL Trasporto Aereo
Francesco Paolo Alfonsi


Per ricevuta 29.9.2016



Roma, 28 settembre 2016

Spett.le società
Blue Panorama Airlines spa
c.a. dell'Amministratore Delegato
Dott. G. Zeni

In relazione all'incontro odierno tenutosi presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico in Roma alla presenza del Dott. G. Castano, le scriventi organizzazioni sindacali hanno confermato la propria volontà di voler procedere all'adesione del verbale del 16 settembre 2016.

Nel corso dell'incontro FIT CISL ed UGL TRASPORTO AEREO hanno illustrato la loro determinazione nel voler ricercare nell'esclusivo interesse dei Lavoratori e già ad iniziare dall'avvio delle operazioni della nuova azienda previste dal 1° ottobre p.v., una concreta condivisione della disciplina del Contratto Nazionale di Settore, superando quindi l'attuale contrattazione ritenuta dalle scriventi non più adeguata ai mutati scenari industriali del nostro Paese.

L'obiettivo di questa definizione normativa rappresenta la motivazione per la quale le Scriventi Federazioni procedono ad apporre la loro sigla, nonché tutta la loro determinazione nel voler rappresentare le istanze dei Lavoratori che condividono tale esigenza oltre a quanto già rappresentato in dettaglio durante il franco e fattivo confronto.

Ineluttabile quindi l'obiettivo sindacale di voler dotare l'intero Settore del Trasporto Aereo Italiano di una normativa unica, atta ad evitare fenomeni di dumping sociale, ponendo fine alle asimmetrie competitive responsabili primarie da ormai quasi due decenni, della grave crisi che ha investito l'intera filiera industriale di tutti i Comparti professionali del Trasporto Aereo.

Prendiamo atto della dichiarata disponibilità del Commissario e dell'azienda all'avvio del confronto nei termini manifestati dall'accordo del 16 settembre 2016, ad iniziare dal mese di ottobre prossimo venturo.

Il Responsabile PNC
FIT-CISL Dip. Trasporto Aereo
Giuseppe Rassigatti


Il Segretario Nazionale
UGL Trasporto Aereo
Francesco Rocco Alfonsi


Per ricevute 29.9.2016
